



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA

Codice meccanografico SAIC80900T – Distretto 62 – Autonomia 170

Via Ex Convento dei Cappuccini, s.n. – 84040 – Camerota – SA

Tel.: 0974/935058 - Fax 0974/935877- C. F.: 84001860653

Codice univoco: UFT7AE

e-mail : saic80900t@istruzione.it p.e.c. : saic80900t@pec.istruzione.it sito web : www.scuolacamerota.gov.it

Camerota 8/01/2018

Al personale docente
Al Personale ATA
Ai genitori degli alunni
All'Albo della scuola

Comunicazione n. 65

OGGETTO: *modifica Regolamento d'Istituto punto "Vigilanza e sicurezza scolastica, punto 10"*

Come da delibera n. del Consiglio d'Istituto del 5.01.18 si comunica che il punto in oggetto è stato modificato come segue:

In accordo con la legge n. 172/17 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie', art. 19bis, comma 1, che prevede che "1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza" si consente il ritorno autonomo da tutte le attività scolastiche degli alunni i cui genitori hanno firmato il modello di autorizzazione agli atti. Per quanto riguarda gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico comunale si applica l'art.19-bis, comma 2 della medesima legge: la scuola acquisirà agli atti la relativa autorizzazione dei genitori. Si precisa che, stante il disposto dell'art. 19bis della legge n. 172/17, l'autorizzazione all'uscita autonoma dei propri figli non vale in caso di uscita anticipata dettata da motivi personali, che continua ad essere regolata come in precedenza ed in caso di uscita anticipata per motivi organizzativi o contingenti, che prevede che la famiglia sia avvisata ed esprima il consenso all'uscita.

Si trasmette all'Albo d'Istituto per la diffusione a tutte le parti interessate.

Camerota, 08.01.2018



F.to. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosanna Casalino